

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3135 del 02/09/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, DITTA DEL GRIPPO MARIO - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RAVENNA - LOC. SANTERNO, VIA SANTERNO AMMONITE N. 425..
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3212 del 02/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **DEL GRIPPO MARIO** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' SAVARNA - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO E COMMERCIO DI ROTTAMI METALLICI SITA IN COMUNE DI RAVENNA. LOCALITA' SANTERNO, VIA SANTERNO AMMONITE N. 425..

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTE, altresì:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
- la *Deliberazione della Giunta Provinciale di Ravenna n. 22 del 17/02/2016* "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art.1, C.85 Lett A) della Legge n. 56/2014, mediante ARPAE, in attuazione della L.R. n.13/2015" e, nel caso specifico, l'iscrizioni al registro dei recuperatori in procedura semplificata e al registro degli autosmaltitori di cui agli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/2006 e relativi divieti di inizio o di prosecuzione delle attività

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 04/12/2015 assunta al PG della Provincia di Ravenna n. 95051 del 11/12/2015, (pratica ARPAE n. 3663/2016), dalla Ditta Del Grippo Mario (C.F./P.IVA 02160730392), avente sede legale in Comune di Ravenna, località Savarna, Via della Resistenza n. 31 e impianto in comune di Ravenna, località Santerno, Via Santerno Ammonite, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi);
- comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286/2005* "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ *DGR 1860/2006* "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi, in particolare il Titolo I della Parte IV recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
- ✓ DM 05 febbraio 1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- ✓ Reg. UE n. 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 3663/2016, emerge che:

- la Ditta svolge attività di recupero e commercio di rottami metallici;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 04/12/2015 istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia con PG n. 95051 del 11/12/2015, (pratica ARPAE n. 3663/2016), per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, di competenza del Comune di Ravenna;
 - ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), di competenza di ARPAE SAC Ravenna.
 - ✓ comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), per cui risulta in essere l'iscrizione al n. 189 nell'apposito registro provinciale delle imprese di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2150 del 24/06/2013, rispetto alla quale nulla muta;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita dalla Provincia la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata elementi mancanti ai fini istruttori, come comunicato dalla Provincia con nota PG 97215/2015 del 18/12/2015.

- con nota PGRA n.906 del 29/01/2016 questa ARPAE SAC di Ravenna ha trasmesso allo SUAP la nota PGRA 342 del 18/01/2016 contenente le richieste di documentazione integrativa del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna,
- con nota PGRA n. 6576/2016 del 06/06/2016 lo SUAP ha trasmesso a questa ARPAE SAC di Ravenna la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dalla Ditta in data 27/05/2016;
- ai fini dell'adozione dell'AUA con nota acquisita agli atti della Provincia pg. n. 85852/2015 del 04/11/2015, il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole allo scarico indiretto nel canale consorziale "Delle Acque";
- ai fini dell'adozione dell'AUA sono stati acquisiti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna i seguenti pareri:
 - ✓ con nota PGRA 8316/2016 del 11/07/2016, parere favorevole con prescrizioni di ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna, allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali;
 - ✓ con nota PGRA 10583/2016 del 25/08/2016, parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ravenna – Servizio Ambiente ed energia, allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali.

DATO ATTO inoltre che:

- ✓ con Delibera n. 67 del 03/05/2016 (pubblicato sul BURER in data 06/05/2016) è stato approvato il *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* (PRGR) in relazione alle previsioni e vincoli nella pianificazione settoriale in materia di gestione dei rifiuti;
- ✓ in termini di localizzazione, secondo quanto previsto dal sopracitato PRGR, l'area di interesse è classificata come non idonea alla localizzazione di impianti di smaltimento/recupero rifiuti;
- ✓ l'art.25, comma 1) del PRGR prevede che "Agli impianti di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano, non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 14, qualora siano conformi con gli strumenti pianificatori vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione";
- ✓ a seguito di verifiche e approfondimenti istruttori sull'istanza presentata a suo tempo dalla Ditta, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla gestione rifiuti (anno 2005), si evince che l'impianto era conforme con gli strumenti pianificatori vigenti.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Del Grippo Mario, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di recupero e commercio di rottami metallici, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.124, comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, se la domanda di rinnovo è presentata tempestivamente, l'autorizzazione allo scarico continua ad essere valida alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione di un nuovo provvedimento;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta Del Grippo Mario (C.F./P.IVA 02160730392), avente sede legale in Comune di Ravenna, località Savarna, Via della Resistenza n. 31 e impianto in comune di Ravenna, località Santerno, Via Santerno Ammonite n. 425, per l'esercizio dell'attività di recupero e commercio di rottami metallici, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in n acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), di competenza comunale;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza Arpae Sac Ravenna;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue domestiche;
 - l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque reflue di dilavamento.
 - l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

- ✓ ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.

Condizioni

1. le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'attività, vengono scaricate in acque superficiali;
2. il numero degli abitanti equivalenti complessivo dell'abitazione risulta essere di 1,50 in relazione al numero massimo di dipendenti dichiarato (n. 3) ;
3. i sistemi di trattamento previsti dall'insediamento ed i relativi dimensionamenti , sono conformi a quanto previsto dalla tabella A della DGR 1053/03 e rispettano i criteri fissati dalla Tabella B allegata alla delibera, in ragione del numero degli abitanti equivalenti serviti (1,50 AE);

Prescrizioni

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'abitazione/attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) il pozzetto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, dovrà essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- c) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, ne va data comunicazione al Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna;
- d) la planimetria della rete fognaria completa - Tavola 4a - costituisce parte integrante della presente AUA.

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO**Condizioni**

- a) le acque da scaricare sono costituite da acque reflue di dilavamento ai sensi della DGR n. 286/05 provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'attività;
- b) le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie complessiva di m² 3271, sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di deflusso = 1);
- c) tali aree sono servite da due reti fognarie separate che recapitano le acque reflue di dilavamento in due sistemi di trattamento in continuo distinti denominati "Vasca A" e "Vasca B"; le acque reflue di dilavamento trattate, previo passaggio dai pozzetti ufficiali di prelevamento, vengono poi scaricate in un fosso che confluisce nello scolo "Delle Acque", bacino idrografico del Canale Candiano;
- d) la vasca A raccoglie le acque reflue di dilavamento derivanti da una superficie scolante di 405 mq e precisamente raccoglie le acque derivanti dalle caditoie poste sul perimetro esterno del piazzale ha una capacità di 26.20 mc ed al suo interno avviene un trattamento di decantazione e disoleazione; la sezione di disoleazione è dotata di filtro a coalescenza a monte del pozzetto ufficiale di prelevamento. Il sistema di trattamento, in funzione delle superfici scolanti servite, è conforme a quanto previsto dalle DGR 286/05 e 1860/06;
- e) la vasca B raccoglie le acque reflue di dilavamento derivanti da una superficie scolante di 2866 mq e precisamente raccoglie le acque derivanti dalle caditoie poste sulla superficie centrale del piazzale. La vasca B è composta da n.3 vasche di sedimentazione delle capacità rispettivamente di 33,79 mc+33,79 mc+33,36 mc per un totale volume utile di 100.94 mc e da un disoleatore del volume utile di 19.32 mc dotato di filtro a coalescenza posto a monte del pozzetto ufficiale di prelevamento. Il sistema di trattamento, in funzione delle superfici scolanti servite, è conforme a quanto previsto dalle DGR 286/05 e 1860/06;
- f) Il pozzetto ufficiale di prelevamento della vasca A è stato individuato nel pozzetto posto subito a valle del sistema di trattamento prima dello scarico in acque superficiali;
- g) il pozzetto ufficiale di prelevamento della vasca B è stato individuato nel pozzetto posto subito a valle del sistema di trattamento prima dello scarico in acque superficiali;

Prescrizioni

1. *lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nei due pozzetti ufficiali di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali;*
2. va eseguito, **per ogni singolo punto di scarico e con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali; I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, COD, SST, Idrocarburi Totali, Ferro, Rame. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza **e devono essere trasmessi con cadenza triennale ad ARPAE SAC di Ravenna e Servizio Territoriale di Ravenna;**
3. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06 smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere

pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

4. va effettuata periodica manutenzione agli impianti di trattamento delle acque reflue di dilavamento al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del DLgs. n. 152/2006 (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati);
5. nel caso si verificano imprevisti tecnici agli impianti di trattamento in continuo delle acque reflue di dilavamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e Servizio territoriale di Ravenna;
6. la planimetria della rete fognaria – tavola 4 a - allegata alla domanda di AUA, dove sono indicati i pozzetti ufficiali di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;
7. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione ad ARPAE struttura SAC e Servizio Territoriale di Ravenna.

RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN REGIME SEMPLIFICATO

Condizioni

La Ditta è iscritta al n. 189, classe 6, nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del Dlgs n. 152/2006 e smi) per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R3/R4) – nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 05/02/98 e nel rispetto del regolamento n. 333/2011/UE (in materia di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) per le tipologie di rifiuti che rientrano nel campo di applicazione di tale norma.


Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le relative e quantità sono esclusivamente le seguenti:

Tipologia di rifiuti <i>(Allegato 1 - Suballegato 1 del DM 05.02.1998 e s.m.i.)</i>	Quantitativi massimi ammessi (t/a)	Attività di recupero
3.1 Rifiuti ferro, acciaio e ghisa 120102 - 120101 - 100210 - 160117 - 150104 - 170405 - 190118 - 190102 - 200140 - 191202	1.100	punto 3.1.3 lettera c) R13/R4(*) (*Reg. UE n. 333/2011
3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe 110501 - 150104 - 200140 - 191203 - 120103 - 120104 - 170401 - 191002 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407	548	punto 3.2.3 lettera c) R13/R4(*) (*Reg. UE n. 333/2011
3.3 Sfridi o scarti di imballaggi di alluminio 150104 - 191203 - 150106	2	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
3.5 Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte e lattine vuote, di materiali ferrosi e non 150104 - 200104	50	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.1 Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili 160117 - 160118 - 160122 - 160116 - 160106	200	punto 5.1.3 R13
5.2 Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri 160117 - 160118 - 160122 - 160116 - 160106	4	punto 5.2.3 R13
5.7 Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio 160216 - 170402 - 170411	50	punto 5.7.3 lettera a) R13/R4(*)/R3 (*Reg. UE n. 333/2011
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto 170401 - 170411 - 160122 - 160118 - 160216	250	punto 5.8.3 lettera a) R13/R4/R3
5.16 Apparecchi elettrici ed elettronici 160214 - 160216 - 200136 - 110114 - 110206 - 110299	35	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)
5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post consumo non contenenti sostanze lesive 160216 - 160214 - 200136	35	punto 5.19.3 R13
6.2 Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche 070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306 – 170203	50	punto 6.2.3 R13/R3

Prescrizioni

1. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva (R13) presso l'impianto non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero (R3/R4) nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.
2. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie ottenute (non rifiuti) presenti nell'impianto. Inoltre, i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente per tipologia in cumuli e/o contenitori, opportunamente segnalati con l'indicazione del rispettivo codice CER.
3. L'attività di recupero (R4) prevista per le tipologie di rifiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del Reg. n. 333/2011/UE del 31 marzo 2011 - recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - può essere svolta solo in conformità a quanto previsto dal Regolamento medesimo. In relazione a tali rifiuti la Ditta dovrà essere in grado di dimostrare, in ogni momento, di rispettare quanto stabilito in merito dal Reg. 333/2011/UE. Al fine di poter garantire la tracciabilità dei rifiuti anche durante il loro trattamento, la Ditta dovrà mantenere distinti ed identificabili - anche per mezzo di opportuna segnaletica - i diversi flussi di rifiuti sia per tipologia (ferro, acciaio, alluminio) che per attività di recupero (R13/R4).
4. Per il recupero dei rifiuti disciplinati dal Reg. n. 333/2011/UE (art. 6) è necessario redigere e rispettare un sistema di gestione qualità atto a documentare la conformità delle attività di recupero di rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio e dei non rifiuti ottenuti da tali attività.
5. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel Reg. n. 333/2011/UE (in materia di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio e leghe di alluminio) per le tipologie di rifiuti che rientrano nel campo di applicazione di tale norma e, per le altre tipologie di rifiuti, nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti. La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
6. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché alle norme di cui al Dlgs n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
7. **La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350.** In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

COMUNE DI RAVENNA	
Progetto: SECONDA SERRA TRATTAMENTO ACQUE DI SCLAVANENTO IN ATTIVITA'	
DI DEPOSITO MATERIALI FERROSI IN SINTERING (ON VA SINTERING PLANT).	
Appalto:	- EDIFICIA SVALTAMENTO ACQUE DI SCLAVANENTO
Scale:	1 : 200
Autore:	<input type="checkbox"/> Studio <input type="checkbox"/> Architetto <input type="checkbox"/> Ingegnere <input type="checkbox"/> Altro
Proprietà:	Stg. Del G. Sp. Mar. e Inter. Idros. Logis
Il Committente:	Il Prov. /
Il Cliente:	RIP. Clienti /



4a

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.